

## ATTIVITÀ EDILIZIA

### INTERVENTI : **INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI**

Definizione di intervento:

1 - art. 4 comma 2 lettera 2 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i. - **MANUTENZIONE ORDINARIA**

*2 bis) **installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali;***

#### **CASO A**

Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici (anche NON integrati, con DIVERSA INCLINAZIONE o con SERBATOI ESTERNI)

*esterna a qualsiasi vincolo paesaggistico o monumentale, **NONCHÈ** alla Zona A e B0 l'intervento è da ritenersi **LIBERO** senza necessità di comunicazione all'Amministrazione Comunale. Restano in capo al privato le responsabilità e le incombenze in materia di sicurezza e di certificazione, questo alla luce dei contenuti dell'art. 16 comma 3 della L.R. 19/2009*

#### **CASO B**

Qualora l'installazione è *esterna a qualsiasi vincolo paesaggistico o monumentale, **MA INTERNA** alle Zona A e B0 l'intervento è da ritenersi **LIBERO** – in quanto manutenzione ordinaria - senza necessità di comunicazione all'Amministrazione Comunale. Restano in capo al privato le responsabilità e le incombenze in materia di sicurezza e di certificazione questo alla luce dei contenuti dell'art. 16 comma 3 della L.R. 19/2009 **CHE DEROGA ESPRESSAMENTE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI***

....."tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4 comma 2 lettera a) numero 2 bis),- *pannelli fotovoltaici e termici* - che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. **In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.**

2 - art. 4 comma 2 lett. d) della L.R. 19/2009 e s.m.i. - **ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA** non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione, segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa del Comune, fatto salvo l'obbligo di comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 'Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE'. Ciò nonostante tali impianti devono essere progettati ed eseguiti in considerazione della Legge Regionale n. 24/2015 s.m.i. (in particolare l'art. 3 comma 1). Detta

Legge all'art. 4 precisa che <<Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.>>. Al termine dei lavori di cui sopra, il Committente o altro Soggetto Legittimato acquisisce la documentazione prevista dall'art. 6 comma 1 lettere b), d), e), f) e g) della Legge Regionale n. 24/2015 ed invia alla Competente Amministrazione Comunale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti (art. 5 comma 2 L.R. n. 24/2015).

\*\*\*

L'installazione d'impianti che per caratteristiche tecniche non ricadono nelle precedenti categorie edilizie e richiamati dall'art. 16 comma 4 della L.R. 19/2012 'Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti':

- **lett. a)** <<gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;>>;
- **lett. a bis)** <<gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell' articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011;
- **lett. f)** <<le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.>>;

sono assoggettati a **procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 28/2011**, in capo al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e) della premessa legge regionale.

Gli impianti che non integrino alcuno dei requisiti precedenti sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio unica ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19, in capo alla Regione F.V.G. ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19 o alla Provincia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19.

\*\*\*

Dal punto di vista strutturale, si richiama quanto previsto dall'art. 4bis (Opere minori) comma 4 lett. g) del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. 'Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009.' <<4. Le opere minori di nuova costruzione riguardano: (...) e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima  $\leq$  m 2,50.>>.

\*\*\*

## NECESSITÀ O MENO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI VINCOLO ISTITUITO CON DECRETO DEL 17/08/1966 PUBBLICATO IN G.U. AL 243 DEL 29/09/1966 ART. 136 COMMA 1 LETT. C)

Il regime di derogatorio (solo per pannelli fotovoltaici e solare termico) viene stabilito dall'art. 9 della L. 27 Aprile 2022 nr. 34 – legge di conversione del D.L. “bollette”- che prevede:

*....“Le disposizioni del primo periodo (installazione ai fini energetici ) si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.*

Quindi nei casi di

### CASO A

Installazioni che ricadono nella tipologia prevista dal **Punto A6 del DPR 13 febbraio 2017** di cui all'allegato A) “Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica” quindi **NON** necessita di alcuna Autorizzazione Paesaggistica

*A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

### CASO B

Installazioni che ricadono nella tipologia prevista **dal Punto B8 del DPR 13 febbraio 2017** di cui all'allegato A) “Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica” **NECESSITA** di Autorizzazione Paesaggistica da richiedersi ai competenti servizi regionali.

*B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;*